

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 19 marzo 2018, n. 12613

Integrale
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - USURA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere

Dott. DI PISA Fabio - rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI PISA FABIO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CENICCOLA ELISABETTA che ha concluso per la declaratoria di 'inammissibilita' dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e di una somma a favore della Cassa delle Ammende;

Uditi i difensori: l'avvocato (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), (OMISSIS), COMUNE DI NAPOLI e (OMISSIS) il quale ha chiesto dichiararsi 'inammissibilita' dei ricorsi o in subordine il rigetto degli stessi; ha depositato conclusioni scritte e note spese; l'avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) si e' riportata integralmente ai motivi di gravame chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso e ha depositato istanza di liquidazione per gratuito patrocinio; l'avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) si e' riportato integralmente ai motivi di gravame chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/09/2016 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 01/04/2015 in sede di giudizio abbreviato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, ha: rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) (ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata di cui ai capi F. ed F1 e tentata estorsione aggravata di cui al capo G. ed H), (OMISSIS) (ritenuta responsabile del reato di usura aggravata di cui al capo F.), (OMISSIS) (ritenuto responsabile del reato di concorso in tentata estorsione aggravata di cui al capo H.), (OMISSIS) (ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata di cui al capo I. e tentata estorsione aggravata cosi' riqualficato il reato di cui al capo J), (OMISSIS) (ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata di cui ai capi Q., QA., QB. e QC.), (OMISSIS) (ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata di cui ai capi R. ed S. nonche' sottrazione di beni sottoposti a sequestro e simulazione di reato di cui al capo T.), (OMISSIS) (ritenuto responsabile del reato di usura aggravata di cui al capo U.), (OMISSIS) (ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata di cui al capo U. e tentata estorsione aggravata di cui ai capi V. e V1.) ed (OMISSIS) (ritenuta responsabile dei reati di usura aggravata di cui al capo U. e tentata estorsione aggravata di cui al capo VB.), revocando per tutti i predetti imputati le pene accessorie; ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti di (OMISSIS) (ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata di cui al capo A. e tentata estorsione aggravata di cui al capo B. e condannato alla pena di giustizia) nonche' quella nei confronti di (OMISSIS) (ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata di cui al capo M. e tentata estorsione aggravata di cui al capo N. e condannato alla pena di giustizia); ha confermato le ulteriori statuizioni ivi comprese quelle civili, liquidando le spese in favore delle parti civili costituite (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

2. Avverso detta pronunzia propongono ricorsi per Cassazione: (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS).

2.1. Ricorso di (OMISSIS):

Con un primo motivo, articolato in piu' censure, (OMISSIS), personalmente, deduce vizio di motivazione per travisamento del fatto e delle prove nonche' per omesso specifico esame dei motivi di gravame assumendo che la corte territoriale:

a. aveva erroneamente ritenuto attendibili, al pari del giudice di primo grado, le dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile (OMISSIS) non considerando che le stesse erano prive di adeguati riscontri;

b. aveva in modo erroneo asserito che il ricorrente avrebbe ammesso di avere prestato alla p.o. la somma di Euro 200.000,00, laddove, per come emergeva anche dall'atto di appello, risultava incontrovertibile la sola consegna di Euro 20.000,00, peraltro, in parte mai restituiti. Viene rilevato, altresì, che del tutto illogicamente i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda de qua ipotizzando che, come affermato dal (OMISSIS), egli avesse ottenuto un appalto di Euro 228.000,00 per la ristrutturazione di un fabbricato sito in Napoli nel febbraio 2004, senza considerare che tale circostanza era inverosimile risultando che quest'ultimo aveva iniziato la sua attivita' edile nei primi mesi del 2004;

c. non aveva dato adeguata risposta alla censura relativa alla mancata pattuizione e corresponsione di interessi usurari, interessi che in relazione alla somma consegnata nel periodo compreso fra il 2004 ed il 2012 andavano, in realta', quantificati nella misura dell'1.50% annuo;

d. aveva omesso di considerare che mancavano i riscontri bancari a quanto asserito dal (OMISSIS) ed, infatti, solo uno degli assegni, relativo al prestito di Euro 20.000,00 risultava incassato dall'imputato mentre non era emerso alcun riscontro degli altri assegni menzionati e, per altro

verso, risultava che gli altri titoli elencati dal (OMISSIS) per un totale di Euro 74.500,00 non erano andati a buon fine come riconosciuto dallo stesso, per cui o doveva ritenersi che l'effettivo prestito era di Euro 20.000,00 ovvero che se il prestito riguardava maggiori importi che questi non erano mai stati restituiti. Si assume, ancora, che emergeva dalle complessive risultanze processuali che il ricorrente aveva incassato solamente la somma di Euro 15.525,001 inferiore al capitale oggetto del prestito, sicché doveva escludersi ogni usura e che era del tutto illogico ritenere, sulla base dei complessivi dati processuali, che l'imputato avrebbe incassato in garanzia assegni per Euro 73.000,00;

e) quanto alle riconosciute aggravanti di cui all'articolo 644 c.p., comma 5, nn. 3) e 4) non aveva considerato che mancava la prova che, all'epoca dei fatti, il (OMISSIS) fosse un imprenditore e che si trovasse in stato di necessità, da intendersi quale condizione tendenzialmente irreversibile tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto;

f. non aveva considerato che difettava ogni prova della condotta della tentata estorsione contestata, specie tenuto conto del tenore dell'intercettazione ambientale del 19/01/2012, nonché dell'aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, articolo 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, mancando ogni dimostrazione dell'effettivo utilizzo del metodo mafioso.

Con un secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge quanto al riferimento alla L. n. 575 del 1965, articolo 7 (disposizione richiamata nella giurisprudenza della Suprema Corte citata nelle motivazioni della sentenza appellata, ff. 14-15), norma non applicabile alla fattispecie in esame dal momento che il ricorrente non era mai stato sottoposto a misure di prevenzione.

Con il terzo motivo si duole della eccessività della pena anche tenuto conto delle pene irrogate ad altri coimputati quali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per fatti assai più gravi ed della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

2.2. Ricorso di (OMISSIS):

(OMISSIS) deduce cinque motivi:

- primo motivo: violazione di legge per difetto assoluto di motivazione.

Lamenta che la corte territoriale aveva affermato la propria responsabilità sulla base di due soli incisi in forza dei quali erano stati richiamati passi di dichiarazioni testimoniali, senza il compimento del vaglio necessario a confutare le doglianze difensive, e che, in generale, si era limitata a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado;

- secondo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale ommesso ogni valutazione in ordine all'eccezione di nullità della sentenza sollevata con i motivi di gravame nonché relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4. Assume che la corte di merito non aveva in alcun modo spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto non attendibili le prove contrarie, come richiesto espressamente ex articolo 546 c.p.p., comma 1, e non aveva riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del danno tenuto conto degli irrisonori importi incamerati dal ricorrente;

- terzo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si duole della circostanza che la corte d'appello, omettendo di valutare le proprie doglianze, aveva del tutto immotivatamente ritenuto credibili ed attendibili le dichiarazioni della persona offesa e disatteso la richiesta di una perizia per valutare l'usuraietà degli interessi applicati;

- quarto motivo: violazione di legge in ordine al riconoscimento della aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, articolo 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203. Rileva che nella fattispecie in esame mancava ogni dimostrazione che l'imputato avesse posto in essere un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime la particolare coartazione psicologica evocata dalla menzionata norma;

- quinto motivo: violazione di legge in merito alla mancata applicazione dell'articolo 62 c.p., n. 4 e articolo 62 bis cod. pen. ed erronea applicazione di criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. Assume che la corte territoriale: aveva errato nel non riconoscere la circostanza attenuante ex articolo 62 c.p., n. 4 non considerando che l'imputato non aveva ottenuto alcun vantaggio a fronte della condotta contestatagli; nel negare le circostanze attenuanti generiche non aveva tenuto conto della specificità delle condotte poste in essere dai singoli imputati e della loro personalità ed aveva stravolto totalmente le valutazioni del primo giudice quanto alla dosimetria della pena in tal modo non rispettando i canoni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità fissati dall'articolo 133 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3.

2.4. Ricorso di (OMISSIS).

(OMISSIS), con un unico motivo articolato in più censure, lamenta violazione di legge e di difetto di motivazione relativamente alla determinazione della somma da confiscare e quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce, in ordine al primo profilo, che il giudice di primo grado nel calcolare il profitto e determinare la somma da confiscare aveva erroneamente valutato sia gli interessi ricevuti dall'imputato che quelli promessi e non versati e che la corte territoriale aveva ommesso di motivare nonostante la chiara e dettagliata esposizione delle somme oggetto del patto usurario, inferiori a quelle confiscate. Rileva, altresì, che era erronea la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stato affermato che, a fronte della rinuncia dei motivi di appello relativi alla richiesta di assoluzione da parte del

ricorrente, poteva omettersi ogni motivazione sulle doglianze difensive. Osserva, ancora, che le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere l'aggravante di cui all'articolo 644 c.p., u.c. ed a concedere le attenuanti generiche ovvero riconoscere la minore gravita' del reato.

2.5. Ricorsi di: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con un unico identico motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena stabilita in misura assai superiore al minimo edittale senza indicazione alcuna dei criteri applicati.

2.6. Ricorso di (OMISSIS):

(OMISSIS), con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena stabilita in misura superiore al minimo edittale, deducendo che la corte di appello non aveva considerato l'incensuratezza del ricorrente ne' applicato correttamente i criteri di cui all'articolo 133 cod. pen..

2.7. Ricorso di (OMISSIS):

(OMISSIS), con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena stabilita senza specificare in alcun modo i parametri adottati ex articolo 133 cod. pen..

2.8. Ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS):

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con un unico motivo, lamentano vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, articolo 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, mancando ogni dimostrazione del dolo specifico inerente l'effettivo utilizzo del metodo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

2. Ricorso di (OMISSIS).

Osserva questo collegio che le censure di cui al primo motivo del ricorso sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicche' le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

2.1. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilita' delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (OMISSIS) il Collegio non puo' che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilita' dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilita' soggettiva e dell'attendibilita' intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilita' del dichiarante deve essere piu' penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine e' necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosı' l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Puo' essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, percio', portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilita' dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimita' l'affermazione che la valutazione della credibilita' della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puo' essere rivalutata in sede di legittimita', salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730).

2.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'acme delle singole emergenze processuali le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) erano da ritenere intrinsecamente e

all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) erano da ritenere insufficientemente e oggettivamente attendibili e trovavano significativi elementi di convergenza negli altri dati investigativi e probatori acquisiti ed, in particolare, nelle dichiarazioni dei testi escussi, negli accertamenti bancari effettuati dalla P.G. (aventi ad oggetto anche assegni emessi da soggetti terzi quali, ad esempio, (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed incassati dallo (OMISSIS) in quanto versati sul conto a lui intestato), nelle intercettazioni ambientali e telefoniche ritenute idonee a fornire un sicuro riscontro dei prestiti usurari oggetto della denuncia presentata dal (OMISSIS) (v. sent. primo grado ff. 18-34 nonché sent. di appello ff. 9-14).

3. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

3.1. La Corte territoriale si è correttamente attenuta al suddetto procedimento, sicché, anche sotto questo profilo, non si ravvisano vizi censurabili in sede di legittimità nelle argomentazioni delle sentenze laddove sono stati ritenuti comprovati prestiti per circa 200.000,00 con pattuizione di interessi usurari pari a 5-7% mensili, come accertato dai calcoli effettuati dalla RG.; per contro la ricostruzione alternativa dello (OMISSIS) - il quale assume che sarebbe stato comprovato solamente il prestito di Euro 20.000,00 con restituzione di interessi di importo inferiore all'1,5% annuo e deduce che il (OMISSIS) era un piccolo imprenditore e non poteva movimentare le cifre indicate - non risulta, invero, in alcun modo idonea ad inficiare quanto accertato in fatto dai giudici di merito con motivazioni amplissime che fra loro si integrano.

4. Deve, del resto, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

4.1. Va, pure, evidenziato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217).

Occorre, altresì, rilevare che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

4.2. Deve, anche, osservarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muia e altri, Rv. 254107).

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si dà consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettibilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv. 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv.

259643).

5. La motivazione della sentenza impugnata - la quale anche sul punto ha richiamato l'iter argomentativo della pronuncia di primo grado - non appare ne' carente, ne' illogica e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuta comprovata - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - la qualita' di imprenditore commerciale della persona offesa (OMISSIS) in relazione ai molteplici lavori edili svolti dallo stesso nell'arco temporale considerato nonche' del suo stato di bisogno, legato alla sua perenne crisi di liquidita', conosciuto dall'usuraio.

Occorre, invero, considerare che la circostanza aggravante speciale di cui all'articolo 644 c.p., comma 5, n. 4, e' configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti effettivamente un'attivita' imprenditoriale, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento, in capo alla stessa, dello "status" di imprenditore. (Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012 - dep. 07/12/2012, Cardo, Rv. 253942).

5.1. Quanto allo stato di bisogno, va pure ricordato - secondo la giurisprudenza di legittimita' dalla quale non si ravvisa motivo alcuno per discostarsi - che lo stesso sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori prestiti di denaro e debba percio' sottostare alle esose condizioni imposte, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o comunque limiti la sua volonta' inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorita' psichica tali da viziare il consenso.

E la prova della sussistenza dello stato di bisogno puo' ritenersi raggiunta anche in base al mero ricorso al prestito privato dietro corresponsione di interessi di entita' tale da far presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni particolarmente inique ed onerose (cfr. Cass. n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87; Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud. 17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass. rv. n. 171007; Cass. rv. n. 174967 nonche' Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017 - dep. 08/05/2017, Surgo, Rv.270064), come avvenuto nel caso di specie ove risultano pattuiti interessi mensili compresi fra il 5% ed il 7%.

6. La Corte di Appello, con ragionamento logico e congruo, ha pure correttamente confermato la sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilita' dello (OMISSIS) in ordine al reato di tentata estorsione continuata ed aggravata giustamente valorizzando le univoche e circostanziate dichiarazioni rese della persona offesa - che ha riferito delle minacce e le violenze ricevute - nonche' il contenuto delle richiamate intercettazioni (v. sent. di primo grado ff. 29-32).

6.1. Per quanto concerne le contestazioni circa la valenza delle intercettazioni - sia quelle ambientali che telefoniche - va richiamato l'orientamento secondo cui "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita'". (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Occorre precisare che la lettura datane dai giudici di merito, operata in relazione alle denunce mosse dal (OMISSIS) quanto alle minacce ricevute, anche con riferimento alla sussistenza della contestata aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, articolo 7, non risulta in alcun modo frutto di travisamenti o ragionamenti illogici, apparendo, quindi, priva di fondamento alcuno la tesi dello (OMISSIS) secondo cui il tenore delle intercettazioni richiamate nel ricorso sub. F) escluderebbe una condotta violenta o minacciosa dello stesso.

6.2. In ordine alla sussistenza dell'aggravante in esame da ultimo indicata vi e' motivazione ampia e specifica (v. ff. 13-14 della sentenza impugnata) laddove si osserva che le modalita' delle condotte poste in essere dal ricorrente sono risultate tipiche del metodo mafioso essendo sufficiente il richiamo dello stesso ad un personaggio contiguo alla criminalita' organizzata (tale "(OMISSIS)") evocativo di conseguenze nefaste a seguito dell'intervento di soggetti malviventi privi di scrupoli ed intranei ad ambienti delinquenziali notoriamente dediti all'usura, per cui non si puo' affatto sostenere, come fa il ricorrente, la generica, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'aggravante in questione.

7. Occorre chiarire (apparendo del tutto infondato il secondo motivo del ricorso) che l'erroneo riferimento della Corte territoriale ad un precedente della Cassazione non conferente (in quanto relativo alla condotta commessa da soggetto sottoposto alla misura di prevenzione) non vale, ex se, ad escludere la correttezza dell'iter argomentativo in punto di riconoscimento della contestata aggravante Decreto Legge n. 152 del 1991, ex articolo 7, da valutare anche in relazione alle diffuse argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado (v. f. 34), trattandosi di c.d. doppia conforme.

8. Deve ritenersi, altresì, manifestamente infondato l'ultimo motivo del ricorso proposto dallo (OMISSIS) avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulle ragioni del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruita' del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato.

E' appena il caso di ricordare che:

- nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e' necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e' sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);

- la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

8.1. Nella specie la corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali non potevano concedersi le chieste attenuanti generiche in ragione della "obiettiva odiosità" delle condotte e della protrazione delle stesse ed in assenza di segnali di resipiscenza da parte dell'imputato ed ha rilevato la congruità della pena, e ciò ha fatto nell'esercizio dei poteri che le competevano con ragionamento insuscettibile di censure in questa sede.

8.2. Va, infine, rilevato che in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, La Penna e altri, Rv. 264020) situazione che non ricorre nella fattispecie in esame sicché la censura appare priva di pregio anche nella parte in cui, peraltro in modo totalmente generico, si richiama la "mera" disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati.

9. Ricorso di (OMISSIS).

Il ricorso proposto da (OMISSIS) è anch'esso inammissibile perché le doglianze, assai generiche, sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate alle complessive emergenze processuali, si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici.

10. Va, in primo luogo osservato, in ordine alle asserite carenze motivazionali della sentenza ed alla eccezione di nullità della sentenza per assenza di motivazione, che la motivazione per relationem deve ritenersi ammissibile atteso che le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado non contenevano elementi o argomentazioni diversi da quelli sottoposti al primo giudice, risolvendosi nella deduzione di questioni già esaminate e risolte, oppure generiche, superflue o palesemente inconsistenti: ex plurimis Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 - dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 259929.

Peraltro non è vero che la Corte si sia limitata ad un semplice rinvio all'ampia e congrua motivazione di primo grado, ma, seppure in parte in modo sintetico, stante la natura meramente ripetitiva delle questioni già dibattute nel primo grado, correttamente ha provveduto a puntualizzare ed evidenziare tutti i numerosi elementi probatori, non solo quelli derivanti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, comunque, sono state attentamente vagliate e ritenute, con ragionamento logico e immune da vizi, attendibili (v. ff. 16-19).

10.1. Deve aggiungersi che del tutto correttamente la corte di appello ha escluso, sia pure implicitamente, la nullità della sentenza di primo grado non ravvisando alcuno dei vizi dedotti e che il profilo riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 64 c.p., n. 4 - peraltro del tutto infondato in ragione della gravità dei fatti contestati e del danno patrimoniale subito dalla vittima, come ricostruito dai giudici di merito - è inammissibile in quanto non è stato adeguatamente dedotto in grado di appello (v. atto di appello) e la inammissibilità della relativa censura in sede di appello ne preclude l'esame in questa sede.

11. In questo grado il ricorrente, invero, ripropone motivi che devono ritenersi inammissibili perché meramente assertivi e privi di alcuna specificità atteso che, in modo frammentario, pur facendosi riferimento a violazione di legge ed ad asserite "nullità" della sentenza per omessa pronuncia, vengono addotte doglianze di mero merito che non possono trovare ingresso in questa sede.

11.1. Deve, del resto, rilevarsi, apparendo del tutto prive di pregio alcuno le censure di cui al terzo motivo del ricorso, che la corte territoriale, anche con riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese da (OMISSIS) a carico del (OMISSIS), ha spiegato, con congrua motivazione e facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati al § 2.1 della parte motiva, le ragioni per cui le stesse dovevano ritenersi pienamente attendibili sulla scorta delle ulteriori emergenze processuali (documentazione bancaria, dichiarazioni dei testi ed intercettazioni), chiarendo che la persona offesa (OMISSIS) aveva descritto "analiticamente il rapporto di cambio assegni" con il predetto imputato, fornendo per ogni singola operazione la matrice dell'assegno consegnato al predetto ed, inoltre, ha confermato, con una ricostruzione in fatto non censurabile nell'odierno giudizio, il carattere usurario degli interessi pattuiti anche sulla scorta dei richiamati accertamenti compiuti dalla P.G..

12. L'iter motivazionale della sentenza di appello - la quale anche sul punto ha richiamato la ricostruzione in punto di fatto operata dal primo giudice - si appalesa logico ed adeguato nella parte in cui, muovendo dalla univoche e circostanziate dichiarazioni della parte offesa, ha ritenuto comprovata anche la condotta di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, aggravante ritenuta integrata non avendo il ricorrente esitato a minacciare il (OMISSIS) di rivolgersi per il recupero del credito ad esponenti della criminalità organizzata, rilevando che il richiamo alla famiglia " (OMISSIS) di (OMISSIS)", appartenente alla criminalità camorristica del luogo, integrava l'aggravante contestata per l'intrinseca maggiore carica intimidatoria in essa contenuta per mettere la vittima in stato di soggezione psicologica, con conseguente manifesta infondatezza del quarto motivo.

12.1. La sentenza, relativamente a tale ultimo profilo, appare corretta essendosi conformata al condivisibile orientamento, da ultimo ribadito, secondo cui ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. (Nella fattispecie, relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come "mafiosi" dalla P.O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la Eurocendrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime), vedi da ultimo Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017 - dep. 21/04/2017, Paiano e altro, Rv. 269938).

13. Il quinto motivo relativo al trattamento sanzionatorio è anch'esso manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), cioè che - nel caso di specie - non ricorre.

13.1. Va, quindi, rilevato che anche il profilo relativo mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62 bis cod. pen. deve ritenersi del tutto privo di fondamento.

Occorre rilevare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all'imputata, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., evidenziando la mancanza di elementi di segno favorevole e la congruità della complessiva pena in relazione ai fatti contestati. La Suprema Corte ha, d'altronde, affermato che il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del tipo "al fine di meglio adeguare la pena al fatto", dia dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 11963 del 16/12/2010 - dep. 24/03/2011, Pg in proc. Picaku, Rv. 249754) sicché la sentenza anche sul punto è, comunque, immune da censure.

14. Ricorso di (OMISSIS):

Relativamente al ricorso proposto da (OMISSIS) va, in primo luogo, osservato che secondo quanto si desume dall'atto di appello (v. in particolare pag. 1 ove vengono indicate singolarmente le censure proposte relative a: "rinnovazione del dibattimento"..... "minimo della pena" non si fa cenno alcuno alla richiesta di revoca della confisca, apparendo la questione relativa alle somme incamerate per gli interessi ed oggetto della confisca richiamata esclusivamente nell'ottica di una valutazione della gravità delle condotte contestate e della chiesta riduzione della pena, v. atto di appello ff. 9-10), il motivo riguardante la revoca della disposta confisca non risulta essere stato tempestivamente dedotto nel giudizio di secondo grado.

14.1. Occorre rilevare, del resto, che l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (Sez. 6, n. 7773 del 12/01/2016 - dep. 25/02/2016, Seferovic, Rv. 266433), difettando nell'atto di appello ogni critica specifica quanto alla disposta confisca sulle somme indicate nella sentenza di primo grado.

Ne consegue che, poiché la doglianza formalizzata con il detto motivo non risulta essere stata previamente specificamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 606 c.p.p., comma 3, come si evince dall'esame dei menzionati atto di appello (cfr., Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577, in cui si afferma che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente ommesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione) le dette doglianze non possono essere esaminate nella presente sede di legittimità.

14.2. Ma la censura in questione appare inammissibile anche sotto ulteriore profilo: va, infatti, osservato che dal verbale di udienza in atti risulta che (OMISSIS) ha rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di quelli riguardanti la pena, limitandosi a richiedere la "restituzione delle somme non oggetto di confisca" (v. verbale in data 27/01/2016) sicché in ogni caso il motivo, da intendersi rinunciato, non può essere risposto in questa sede.

14.3. Invero la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015 - dep. 06/03/2015, Barra ed altri, Rv. 262448).

15. Va, quindi, evidenziato che il motivo proposto dall' (OMISSIS) e finalizzato ad escludere l'aggravante di cui all'articolo 644 c.p., u.c. non può essere preso in esame in quanto non tempestivamente proposto in appello e che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al

profilo della congruità della pena in relazione ai fatti contestati, la motivazione della sentenza impugnata è congrua e conforme ai principi di diritto richiamati al § 8.

16. Ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di Cassazione, mira ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Olia) deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi di impugnazione formulati da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS) (che possono essere esaminati congiuntamente in quanto di tenore identico) i quali si sono limitati genericamente a contestare un deficit motivazionale in ordine alla graduazione della pena stabilita dai giudici dell'appello con una misura indicata come "equa" in relazione alla gravità dei fatti.

Occorre del resto rilevare che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

16.1. Non è, infine, censurabile in questa sede alla luce dei principi richiamati (v. Cass. n. 28535/2014 cit.) la sentenza nella parte in cui ha negato le attenuanti generiche al (OMISSIS) in ragione della gravità dei fatti e della perversità criminale manifestata.

17. Ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Devono, infine, ritenersi inammissibili i ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed aventi esclusivamente ad oggetto l'aggravante del metodo mafioso di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, articolo 7.

I giudici di merito hanno evidenziato come risultavano chiari ed incontrovertibili i richiami operati dai predetti imputati, in occasione delle condotte contestate, alle famiglie ed ai sodalizi dall'acclarato spessore camorristico quali i (OMISSIS), i (OMISSIS) e gli (OMISSIS) e che era inequivoca la prospettazione della presenza dei clan e della gravi conseguenza della mancata restituzione delle somme pattuite.

La motivazione della sentenza appellata deve, quindi, ritenersi congrua ed adeguata, contrariamente a quanto lamentato dai suindicati ricorrenti, nella parte in cui ha affermato che risultava pienamente ravvisabile detta aggravante in ragione del richiamo all'intervento di soggetti malavitosi legati alla criminalità camorristica che conteneva, di per sé, la maggiore carica minatoria posta a base dell'aggravante medesima, precisando come l'attività di intimidazione "è caratterizzata da mafiosità nel momento in cui il riferimento ad appartenenti ad organizzazione malavitosa evoca l'estensione degli interessi, oltre che personali di chi attui la minaccia, al clan mafioso che ha il controllo sul territorio, e dunque è sicuramente espressiva di capacità persuasiva della vittima in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e come tale è idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà".

19. Per le considerazioni esposte, dunque, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila ciascuno.

19.1. I ricorrenti vanno, poi, condannati in solido alla rifusione in favore delle parti civili: 1) (OMISSIS), 2) (OMISSIS) ridenominato (OMISSIS), 3) (OMISSIS), 4) (OMISSIS) delle spese del grado che vanno liquidate per la prima e la quarta parte civile in complessivi Euro 4.200,00 e per la seconda e la terza parte civile in Euro 3.510,00 ciascuna, per tutte le parti civili inoltre spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. con distrazione in favore dei rispettivi difensori dichiaratisi antistatari (Avv. (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), Avv. (OMISSIS)).

19.2. Occorre, infine, evidenziare che l'istanza depositata dall'Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS) finalizzata alla liquidazione delle spese del gratuito patrocinio non può essere esaminata in questa sede in quanto in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestatore nel giudizio di cassazione spetta, secondo quanto chiaramente stabilito dall'articolo 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, articolo 3, al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione in solido in favore delle parti civili 1) (OMISSIS), 2) (OMISSIS) ridenominato (OMISSIS), 3) (OMISSIS), 4) (OMISSIS) delle spese del grado che liquida per la prima e la quarta parte civile in complessivi Euro 4.200,00 e per la seconda e la terza parte civile in Euro 3.510,00 ciascuna, per tutte le parti civili inoltre spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. con distrazione in favore dei rispettivi difensori dichiaratisi antistatari (Avv. (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), Avv. (OMISSIS)).

